

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 191 del 21/11/2012 - rif. PREC 157/12/S

Parere di Precontenzioso n. 191 del 21/11/2012 - rif. PREC 157/12/S d.lgs 163/06 Articoli 41, 46 - Codici 41.2, 46.1

Requisiti economico-finanziari - referenze bancarie- E' illegittima la clausola del bando che imponga la presentazione di referenze bancarie nelle quali l'istituto bancario debba esplicitare di aver concesso o di essere disponibile a concedere, in caso di aggiudicazione, una linea di credito dedicata all'assolvimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dall'appalto, considerato che, a seguito dell'introduzione del comma 1-bis, all'art. 46 del codice dei contratti pubblici, è possibile disporre l'esclusione di un concorrente da una gara solo nei casi tassativamente indicati. La presentazione di idonee referenze bancarie non può più considerarsi quale requisito "rigido", dovendosi conciliare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 novembre 2009, n. 10828).